



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 50 DEL 28/11/2019

OGGETTO: Addizionale I.R.P.E.F. - Determinazione dell'aliquota e dell'esenzione per l'anno 2020.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 20:30 nella sala consiliare "Fossati" presso l'Ex Palazzo Comunale, in Largo Matteotti n° 7, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTE			Presente	Assente
1.	CASTELLINI DELIA MARIA	Sindaco	X	
2.	COMINCIOLI ALESSANDRO	Consigliere	X	
3.	ANDREOLI ANDREA	Vice Sindaco	X	
4.	CAMPANARDI ANNA	Consigliere	X	
5.	BONI DAVIDE	Consigliere		X
6.	MORTARI FRANCESCA	Consigliere		X
7.	BOSCHETTI MARIA GRAZIA	Consigliere	X	
8.	CRESCINI SIMONE	Consigliere	X	
9.	COLLINI PAOLO	Consigliere	X	
10.	CAMPANARDI ALESSIO	Consigliere	X	
11.	CAPUCCINI GIULIANO IVAN	Consigliere	X	
12.	TRANCHIDA TERESA MARIA	Consigliere	X	
13.	STUCCHI MASSIMO	Consigliere	X	
Totale			11	2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **FABRIS EDI**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora **BOSCHETTI MARIA GRAZIA**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

N. 50/C.C. del 28/11/2019

OGGETTO: Addizionale I.R.PE.F. - Determinazione dell'aliquota e dell'esenzione per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: «Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191» e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

PREMESSO che nel Comune di Toscolano Maderno è stata istituita, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998, con applicazione dell'aliquota dello 0,8 per cento (0,8%) con la previsione di una fascia di esenzione per redditi non superiori a 20.000,00;

RICHIAMATA la propria deliberazione di C.C. n.41 del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale IRPEF e le aliquote e l'esenzione;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2015 e la n. 69 del 28.12.2015 con le quali sono state confermate, sia l'aliquota che la detrazione previste per gli anni 2015 e 2016;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29.12.2016 con la quale, è stata ridotta di un punto, compatibilmente con il piano di riequilibrio, l'addizionale comunale per l'anno 2017, dallo 0,8% allo 0,7%, lasciando invariata la fascia di esenzione per redditi non superiori a 20.000,00 euro;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.11.2017 con la quale è stata determinata l'aliquota al 0,6% e lasciata invariata la fascia di esenzione per redditi non superiori a 20.000,00 euro dell'Addizionale comunale IRPEF per l'anno 2018;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20.12.2018 con la quale è stata determinata l'aliquota al 0,6% e lasciata invariata la fascia di esenzione per redditi non superiori a 20.000,00 euro dell'Addizionale comunale IRPEF per l'anno 2019;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione confermare per l'anno 2020 l'aliquota e la fascia di esenzione adottate per il 2019 per l'Addizionale comunale IRPEF come da deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 05.11.2019;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2020/2024;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 05.11.2019 con la quale sono state approvate aliquote per i tributi comunali, per l'anno 2020;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 12.11.2019, immediatamente eseguibile;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 95 del D.L. 1586, presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI) e comunicato alla Presidenza il 2/11/2019, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che, al comma 42 prevede:

- *Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.*

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 21/10/2016, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO infine l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria e tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione;

UDITI gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale, per i quali si rinvia al verbale della trascrizione del file audio, che verrà acquisito successivamente;

CON VOTI favorevoli n° 7 (sette), contrari n° 4 (quattro: Campanardi Alessio, Capuccini, Tranchida, Stucchi), nessuno astenuto, resi da n° 11 (undici) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella seguente misura: 0,6% (0,6 per cento);
- 2) di confermare, per l'anno 2020, la soglia di esenzione per la fascia di reddito fino a 20.000,00 euro introdotta negli anni precedenti.

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere all'esecutività della delibera ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, con voti favorevoli n° 7 (sette), contrari n° 4 (quattro: Campanardi Alessio, Capuccini, Tranchida, Stucchi), nessuno astenuto, resi da n° 11 (undici) Consiglieri Comunali,

Delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa FABRIS EDI)

Il Presidente
(BOSCHETTI MARIA GRAZIA)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.)